



**COMUNE DI LAVARONE**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI**  
**ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. **20** di data **28.05.2014** .

A norma dell'art. 5. comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e quindi a far data **22.06.2014** .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto Orempuller

IL SINDACO  
Mauro Lanzini

## SOMMARIO

ART. 1.....	3
FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 2.....	3
RINVIO DINAMICO.....	3
ART. 3.....	3
ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE..	3
ART. 4.....	3
REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI.....	3
ART. 5.....	5
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.....	5
ART. 6.....	5
CONTENUTI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	5
ART. 7.....	6
SUBINGRESSO.....	6
ART. 8.....	6
MODIFICHE DEI LOCALI.....	6
ART. 9.....	6
SOSPENSIONE VOLONTARIA, ORARI E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	6
ART. 10.....	7
DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.....	7
ART. 11.....	8
OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI.....	8
ART. 12.....	8
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE.....	8
ART. 13.....	8
CONSULTAZIONE CATEGORIE PROFESSIONALI.....	8
ART. 14.....	8
NORME TRANSITORIE.....	8

**Art. 1**  
**FONTI NORMATIVE**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, svolte in forma di impresa sia individuale che societaria ed ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, in conformità alle leggi 17 agosto 2005 n. 174 (*“Disciplina dell’attività di acconciatore”*) e 4 gennaio 1990 n. 1 (*“Disciplina dell’attività di estetista”*), nonché all’articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (*“Disciplina dell’Impresa Artigiana nella Provincia di Trento”*) e al D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg. (*“Regolamento di attuazione dell’art. 18-bis della Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, in materia di disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista”*).

**Art. 2**  
**RINVIO DINAMICO**

1. Le disposizioni previste dalla normativa indicata al precedente articolo, in particolare dagli articoli 1 (*“Definizione delle attività”*), 2 (*“Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali”*), 3 (*“Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari”*) e 5 (*“Vigilanza e controllo - Sanzioni – Provvedimenti inibitori”*) del D.P.P. 5.11.2008, n. 52-159/leg. e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle imprese di cui all’articolo 1 ove non espressamente derogate dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

**Art. 3**  
**ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL’ESERCENTE OVVERO PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE**

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell’abilitazione professionale prevista rispettivamente dall’articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano destinati esclusivamente all’attività e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, senza che questo determini la creazione di una unità immobiliare autonoma e che siano rispettati i *“Requisiti igienico-sanitari dei locali”* richiamati all’articolo 2 del presente regolamento. Nel caso di esercizio dell’attività presso il proprio domicilio, il richiedente è obbligato a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione.

**Art. 4**  
**REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- b) avere idonea destinazione d'uso nel rispetto, per quanto riguarda la dotazione di parcheggi pertinenziali, di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 9 del D.P.P. 05.11.2008 n. 52-159/Leg. e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se più favorevole, di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali per gli esercizi commerciali.

2. L'attività di acconciatore e/o di estetista può anche essere svolta in locali all'interno di strutture alberghiere a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta.

Nel caso in cui le predette attività siano rivolte anche ad una clientela esterna, i locali adibiti allo svolgimento delle stesse devono rispettare lo standard parcheggi pertinenziali per la clientela indicato al comma 1. lettera b), da comprovare attraverso il relativo titolo abilitativo edilizio ovvero tramite apposita relazione a firma di un tecnico abilitato.

L'attività inserita all'interno di strutture alberghiere anche a favore di persone non alloggiate, dovrà essere svolta in modo che l'accesso al servizio da parte degli utilizzatori esterni avvenga tramite idoneo accesso separato esterno, oppure, qualora avvenga tramite l'accesso dell'attività ricettiva principale, dovranno essere adottate idonee misure atte a garantire la sorvegliabilità dell'esercizio alberghiero, quali un percorso di accesso all'attività opportunamente facilitato con segnali indicatori e raggiungibile dai diversamente abili, nel quale siano ridotte al minimo indispensabile le comunicazioni con la restante parte dell'azienda.

3. Per le superfici minime obbligatorie ai fini dell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, si applica l'art. 16, comma 1, lett. c) del D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg. , salvo i casi in cui le stesse si svolgano su edifici esistenti all'interno del perimetro dei centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed allorchè sia comprovata l'impossibilità del rispetto delle superfici ordinarie. Per tali fattispecie si applicano le seguenti disposizioni:

- per l'attività di estetista, 25 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste nella "Definizione delle attività" richiamata all'articolo 2, la superficie minima è ridotta a 20 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore 20 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 30 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste nella "Definizione delle attività" richiamata all'articolo 2.

Da tali superfici minime sono esclusi i servizi igienici ed altri locali accessori non destinati all'esercizio dell'attività principale, quali magazzini, depositi, uffici, scale, volumi tecnici. E' comunque compresa la superficie destinata alla sosta o transito dell'utenza (sala d'aspetto, corridoi interni).

4. I locali destinati all'attività devono essere accessibili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Art. 5**

### **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione all'ufficio competente del comune, secondo la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio stesso, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.
2. Con la SCIA il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti o richiamati da questo regolamento, avvalendosi delle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai requisiti professionali del responsabile tecnico, ai requisiti edilizi ed urbanistici dei locali, nonché la conoscenza ed il rispetto delle relative disposizioni igienico sanitarie. La segnalazione dovrà essere corredata delle informazioni e della documentazione indicate al successivo articolo 6.
3. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), trasferimento di sede di esercizio dell'attività, modifica strutturale e/o di superficie dei locali, variazione del responsabile tecnico, estensione anche all'utenza esterna dell'attività svolta in esercizio alberghiero.
4. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere iniziate a partire dalla data di presentazione della SCIA o da altra data indicata nella stessa, che non può essere anteriore alla data di presentazione della medesima.

## **Art. 6**

### **CONTENUTI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

1. La SCIA deve essere indirizzata all'ufficio competente del Comune e corredata dei dati e della documentazione, quali elementi essenziali della stessa, di seguito indicati:
  - a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b. nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa, mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società;
  - c. ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
  - d. dichiarazione di conformità dei locali ai requisiti edilizi ed urbanistici di cui al presente regolamento e di conoscenza e rispetto dei requisiti igienico sanitari richiamati all'articolo 2;
  - e. dichiarazione in merito alla disponibilità dei locali;
  - f. nel caso in cui i locali adibiti alla professione coincidano con il proprio domicilio, dichiarazione di acconsentire all'effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti;
  - g. planimetria in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, dei locali ove si intende esercitare l'attività e corrispondente allo stato di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale, nonché della superficie dei singoli locali e della disposizione dell'arredo;
  - h. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali richiamati all'articolo 2. Qualora i requisiti siano posseduti da persona diversa dal dichiarante, dovrà essere precisato il rapporto di tale responsabile tecnico con l'azienda; lo stesso dovrà sottoscrivere, per accettazione dell'incarico, la segnalazione certificata di inizio attività, unitamente al titolare/legale rappresentante;

- i. comunicazione orario di apertura e giornata di riposo prescelta dall'impresa (giornata di riposo facoltativa);
- j. elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico che verranno utilizzati (di cui all'allegato della L. 1/1990 e ss.mm. e ii.);
- k. dichiarazione di conformità agli impianti, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero indicazione degli estremi della stessa se già prodotta per procedimenti di natura edilizia;
- l. dichiarazione di insussistenza delle cause ostative "antimafia" di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575.

#### **Art. 7 SUBINGRESSO**

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione della SCIA da parte di chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, come indicato al successivo comma 3, il subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 2 e fatto salvo quanto previsto in merito ai requisiti edilizi ed urbanistici dei locali.
- 2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana trova applicazione la legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.
- 3. La SCIA dovrà essere corredata da quanto stabilito all'art. 6, fatta salva la documentazione tecnica già prodotta in sede di apertura e non oggetto di variazione (planimetria dei locali, ecc.) e dovrà comprendere la documentazione di cui al successivo comma 4, attestante il trasferimento dell'azienda.
- 4. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato con indicazione degli estremi di registrazione dello stesso e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di individuazione degli eredi. Nelle more di registrazione del contratto e per un periodo massimo di novanta giorni, può essere prodotta idonea certificazione rilasciata dal pubblico ufficiale rogante.
- 5. Dovrà altresì essere prodotta la SCIA nel caso di variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e/o e i responsabili tecnici designati.

#### **Art. 8 MODIFICHE DEI LOCALI**

- 1. In caso di modifiche strutturali e/o di superficie, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, dovrà essere presentata una nuova SCIA come previsto dall'articolo 5.

#### **Art. 9 SOSPENSIONE VOLONTARIA, ORARI E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'**

- 1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere sospese dall'interessato a condizione che siano rispettati i periodi minimi di apertura annuale previsti dal comma successivo. Ogni sospensione temporanea delle attività deve essere preventivamente comunicata, da parte dell'interessato, al Comune, qualora sia superiore a 30 giorni

continuativi; di ogni sospensione deve essere notiziata, in ogni caso, la clientela tramite comunicazione visibile all'interno dei locali e chiaramente leggibile anche dall'esterno.

2. Il periodo minimo di apertura annuale, anche non continuativo, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, viene stabilito in 8 mesi.
3. Per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista inserite all'interno di strutture alberghiere, dovranno essere rispettati i periodi minimi di apertura stabiliti al comma precedente, qualora l'attività sia rivolta anche verso gli utilizzatori esterni.
4. L'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista, all'interno di strutture alberghiere, dovrà essere connessa alla funzione principale svolta. La comunicazione di sospensione temporanea prevista al comma 1 non è quindi richiesta nel caso la chiusura dell'attività accessoria avvenga contestualmente a quella dell'attività principale, già autorizzata nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di attività alberghiera. Le eventuali sospensioni, nei periodi di apertura degli esercizi alberghieri, delle attività di acconciatore ed estetista operanti negli esercizi stessi, dovranno rispettare le vigenti disposizioni sulla disciplina degli esercizi alberghieri in materia di diminuzione temporanea dell'offerta ricettiva (art. 11 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e art. 16 del relativo regolamento di esecuzione).
5. L'orario dovrà essere conforme a quello stabilito dal Comune nel rispetto delle normative di settore.
6. Per le attività svolte presso palestre, alberghi, strutture ricettive o comunità e presso attività commerciali, l'orario può essere adeguato a quello di apertura dell'attività prevalente, comunque nei limiti massimi previsti dal provvedimento comunale adottato per il rispettivo settore.
7. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.
8. Le imprese di acconciatore e di estetista che cessano definitivamente di esercitare l'attività, devono trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

#### **Art. 10**

##### **DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

1. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 5 del presente regolamento perde efficacia e deve essere eventualmente ripresentata - e parimenti le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - nei seguenti casi:
  - a) l'attività non sia stata effettivamente attivata, o ripresa nella nuova sede nel caso di trasferimento, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
  - b) l'attività sia stata sospesa oltre i termini previsti dall'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, salvo l'ipotesi di proroga di cui al comma seguente.
2. Il Comune può concedere all'interessato che ne faccia richiesta scritta prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 9, comma 2, una proroga del periodo di sospensione dell'attività nei seguenti casi:

- grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
  - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
  - sfratto non dovuto a morosità,
  - altri casi di comprovata necessità.
3. L'Amministrazione dichiara con proprio provvedimento l'inefficacia della SCIA ovvero la revoca-decadenza delle autorizzazioni previgenti nei casi di cui al comma 1, previa comunicazione di avvio del procedimento da trasmettere all'interessato.

#### **Art. 11**

##### **OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI**

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale rilasciata nel previgente regime o la segnalazione certificata di inizio attività, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio, quest'ultimo chiaramente visibile e leggibile anche dall'esterno. Dovrà inoltre essere esposta l'eventuale comunicazione di sospensione dell'attività.

#### **Art. 12**

##### **MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista può essere consentito nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.
2. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e dagli articoli 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

#### **Art. 13**

##### **CONSULTAZIONE CATEGORIE PROFESSIONALI**

1. In occasione dell'adozione e delle successive modifiche al presente regolamento dovrà essere richiesto il parere delle organizzazioni di categorie più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'art. 6 comma 2) lett. a) della legge provinciale n. 11/2002.
2. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante.

#### **Art. 14**

##### **NORME TRANSITORIE**

1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento in caso di estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento.



